

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

260° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1* - Affari costituzionali	Pag.	3
2* - Giustizia	»	6
9* - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	10
11* - Lavoro	»	13
13* - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	18

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	31
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Mafia	Pag.	35
Assistenza sociale	»	37

Sottocommissioni permanenti

5* - Bilancio - Pareri	Pag.	38
------------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	43
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

214^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

Intervengono il Ministro dei trasporti e della navigazione Caravale e il Sottosegretario di Stato per l'interno Caramazza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI ricorda i precedenti del provvedimento e propone un parere favorevole.

Il ministro CARAVALE assicura che i criteri per la determinazione dei diritti aeroportuali sono in fase di avanzata elaborazione.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(2515) Conversione in legge del decreto legge 1^o febbraio 1996, n. 37 recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore GUERZONI, in luogo del relatore designato Fontanini: egli ricorda il contenuto del provvedimento, reiterato senza modifiche, e propone un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il sottosegretario CARAMAZZA sottolinea la necessità e l'urgenza del provvedimento.

La Commissione conviene sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge in titolo.

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MARINELLI espone il contenuto del provvedimento e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione concorda.

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore DE MARTINO Guido, che sostituisce il relatore designato Gubbini, illustra il contenuto del decreto-legge, proponendo un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(2519) Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del senatore CONTESTABILE, che riferisce in sostituzione del relatore designato Mensorio, la Commissione conviene di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2468) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) **PETRUCCI ed altri** - *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1119) **MANCONI ed altri** - *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(1780) **BEDONI ed altri** - *Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1785) **SILQUINI ed altri** - *Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

(1818) **BAIOLETTI** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

(2030) **DE CORATO ed altri** - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore GUERZONI ricorda che il termine per la proposizione degli emendamenti è appena scaduto e informa la Commissione che sono state presentate numerose proposte di modifica: prospetta quindi l'opportunità di svolgere, nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, le audizioni già programmate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riservandosi di procedere alla trattazione degli emendamenti nelle sedute da convocare per la settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA*indi del Vice Presidente*
SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato al tesoro Giarda e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

(384) **MANCUSO** ed altri: *Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*

(490) **LAFORGIA** ed altri: *Modifiche al codice penale in tema di usura*

(552) **DI BELLA**: *Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il sottosegretario GIARDA prende la parola in relazione ai quesiti posti dai senatori di questa Commissione sui tassi-soglia, sulla loro idoneità ad essere un elemento sufficiente per la determinazione della nozione dell'usura e sui differenziali di interesse, praticati nelle varie regioni d'Italia, che dipendono, caso per caso, dai differenziali delle sofferenze bancarie e dai diversi prezzi del credito.

Il rappresentante del Governo esprime la più viva preoccupazione sul fatto che il canale della repressione di un reato spregevole quale l'usura possa esser strumentalmente utilizzato al fine di un intervento di regolamentazione legislativa dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario.

Auspica che la Commissione rimediti l'orientamento volto ad introdurre un tasso-soglia, giacchè reputa la soluzione poco pratica e poco opportuna; qualora però il Parlamento insistesse per tale scelta, ritiene preferibile che non si ricorra allo strumento legislativo, ma si domandi

la fissazione di quel valore monetario ad un atto amministrativo, emanato dal Ministero del Tesoro, udita la Banca d'Italia. Si sofferma poi sui principi di trasparenza che dovrebbero intercorrere fra imprenditore ed intermediario finanziario e sottolinea che tali principi andrebbero molto rafforzati.

Con riferimento ai tassi medi, al tasso di sconto e ai tassi riconducibili al cosiddetto *top rate* medio, quale elaborato dall'ABI - che è un dato imposto, unico su scala nazionale - il sottosegretario Giarda prospetta una soluzione articolata, basata sulla distribuzione dei tassi per classe dimensionata e per forma tecnica: in tale ipotesi il tasso di riferimento verrebbe ad essere il tasso al di sotto del quale si colloca una percentuale prefissata degli impieghi bancari censiti dalla Banca d'Italia ed il tasso-soglia sarebbe computato con una percentuale di accrescimento pari al 50 per cento.

Si dichiara poi dell'avviso di ribadire che un tasso di riferimento fissato ad un livello troppo basso potrebbe avere il duplice effetto di favorire ed incentivare lo sviluppo dei mercati illegali e di rendere illegali situazioni messe in atto da intermediari finanziari autorizzati, mentre un tasso di riferimento a un livello troppo alto potrebbe divenire elemento di critica e d'incomprensione da parte dell'opinione pubblica. Tutto ciò premesso, suggerisce che il tasso di riferimento potrebbe essere fissato in misura non inferiore a 1,5 volte il tasso effettivo bancario risultante dalla rilevazione campionaria trimestrale della Banca d'Italia al di sotto del quale - nella fascia dimensionale fino a 150 milioni di lire - si colloca il 95 per cento dei crediti concessi mediante apertura di conto corrente.

Ritiene poi di sottolineare che, sulla base di proiezioni da lui sperimentalmente effettuate, si porrebbero - se approvato il testo, quale oggi all'esame della Commissione - grandi problemi per gli utilizzi di credito bancario di brevissima durata. Paventa altresì il rischio di alimentare canali illegali di finanziamento e sconsiglia la scelta di differenziare i tassi di riferimento.

Il senatore RUSSO, dopo aver osservato che oggi possono incorrere nel reato di usura anche le banche e le società finanziarie regolarmente autorizzate ad esercitare il credito, sostiene che il tasso usurario da fissare per legge dovrebbe dipendere dal mercato, ma non influenzare il mercato.

Ricordata poi la posizione espressa dal rappresentante del Governo riguardo alla ricerca di un eventuale tasso ottimale di riferimento, sottolinea che sarebbe opportuno individuarlo in una fascia di credito anche al di sotto dei 150 milioni.

Riguardo poi ai tassi bancari, il senatore Russo chiede in quale rapporto essi si collocherebbero in relazione ai tassi più alti praticati dagli istituti finanziari autorizzati. Invece, per quanto riguarda il credito al consumo, si potrebbe individuare una categoria a parte. Inoltre sarebbe forse possibile affermare che i costi fissi delle banche e degli istituti autorizzati non debbono essere calcolati nella determinazione dell'interesse.

L'oratore chiede infine chiarimenti in merito ai tempi di rilevazione dei tassi che sono apparsi effettivamente troppo lunghi, specie se collegati ai tempi di pubblicazione di questi dati.

Il senatore BELLONI, dopo aver udito la relazione del sottosegretario Giarda, sostiene che la ricerca di un cosiddetto tasso-soglia sia assolutamente da abbandonare poichè di difficilissima praticabilità e foriero di problemi di difficile controllo.

Il sottosegretario GIARDA, nel rispondere al senatore Russo, sottolinea che la classe di crediti al di sotto dei 150 milioni è calcolata con riferimento solo ai crediti dei soggetti che già hanno più crediti da una singola banca al di sopra dei 150 milioni e afferma quindi che le commissioni di massimo scoperto sono relativamente irrilevanti ai fini delle rilevazioni generali effettuate dalla Banca d'Italia. Si potrebbe effettivamente auspicare che le autorità di vigilanza raccogliessero dati statistici in merito di credito al consumo, che oggi non sono purtroppo disponibili.

Il senatore BECCELLI afferma che occorrerebbe diversificare la rilevazione dei tassi in modo da tenere presenti tutte le caratteristiche dei crediti -compresa la durata - e si chiede se non sia il caso di rilevare non i tassi medi, ma solo i tassi massimi.

Il sottosegretario GIARDA sostiene che la natura e il significato delle statistiche della Banca d'Italia non interpretano perfettamente quello che si intende per punto di riferimento medio nell'opinione pubblica.

Il senatore TRIPODI sostiene che sarebbe auspicabile che il Sottosegretario si esprimesse politicamente sulla posizione del Governo in merito al disegno di legge in corso di esame.

Il sottosegretario GIARDA ricorda di aver affermato che il Governo è sfavorevole alla fissazione per legge del tasso-soglia come condizione sufficiente per l'individuazione del reato. Sarebbe invece molto interessante introdurre per legge un obbligo di tipicità del contratto.

Al senatore PREIONI, che esprime preoccupazioni per la libera contrattazione nel mercato del credito, il sottosegretario GIARDA paventa *effettivamente il rischio che la fissazione di un tasso per legge troppo basso porti ad un immediato aiuto al prenditore del credito nel breve periodo, ma spinga alcuni soggetti nel mercato dell'usura nel medio periodo.*

La senatrice SCOPELLITI chiede conferma delle posizioni del Governo in merito alla fissazione del tasso per legge e il rappresentante del Governo sottoscrive quanto da ella ricordato.

Il senatore FAVUZZI, preso atto della inaffidabilità delle statistiche attuali, sostiene che ciò non deve necessariamente verificarsi anche in futuro ed auspica che la Commissione si faccia carico di approfondire tutte le modalità di intervento sul problema dell'usura.

Dopo un breve scambio di opinioni fra il senatore FAVUZZI e il sottosegretario GIARDA sulla quantità del tasso di interesse di riferimento,

il rappresentate del Governo auspica che si giunga ad ottenere una serie di statistiche più dettagliate e rispondenti alle necessità comuni degli operatori e del legislatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

145ª seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2424) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione sul decreto-legge in titolo, che reitera precedenti decreti non convertiti nei termini costituzionali, precisando che gli ultimi tre decreti-legge (10 luglio 1995, n. 274; 7 settembre 1995, n. 373 e 8 novembre 1995, n. 463) contenevano, all'articolo 17, delle disposizioni non riproposte nel decreto in esame, volte a introdurre modifiche al decreto legislativo n. 507 del 1993, in materia di tassazione dei rifiuti (disposizioni che riguardavano anche i rifiuti provenienti da aziende agricole). Dopo essersi soffermato sulla diversa disciplina fiscale cui sono assoggettati i vari tipi di rifiuti prodotti dalle aziende agricole, a seconda delle modalità di smaltimento previste, il Presidente relatore ricorda che nei precedenti decreti-legge nn. 274, 373 e 463, dianzi citati, era consentita la facoltà ai produttori sia di rifiuti urbani, che di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di poter scegliere, per superfici superiori ai 200 mq., il criterio di smaltimento, nel senso che era possibile affidare i rifiuti sia al Comune, che allo smaltitore autorizzato: in quest'ultimo caso era prevista l'esenzione dalla tassa, tenuto conto del costo del servizio per lo smaltimento.

In particolare - prosegue il Presidente relatore - il comma 2 dell'articolo 17 del precedente decreto n. 463 citato prevedeva che, sino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una su-

perficie complessiva non superiore a 200 metri quadrati, continuassero ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa. Per i rifiuti provenienti da attività svolte su una superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati era previsto che i produttori, in conformità a quanto disposto in via generale dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, potessero provvedere, a proprie spese, al relativo smaltimento. In tal modo, non usufruendo del servizio pubblico di smaltimento, non erano tenuti al pagamento della relativa tassa; il comma 3 dettava la disciplina transitoria, prevedendo un termine per la presentazione delle denunce relative alle superfici.

Il Presidente relatore fa quindi rilevare che, poichè il decreto-legge in titolo non riproduce più all'articolo 17 le disposizioni dianzi citate, è venuta meno tale facoltà, divenendo nuovamente obbligatorio il conferimento al servizio pubblico, con la conseguenza che il produttore agricolo deve necessariamente smaltire i suoi rifiuti (ad esclusione di quelli speciali per i quali vigono le norme del decreto legislativo n. 507 del 1993) mediante il servizio pubblico, indipendentemente dall'estensione delle superfici tassabili.

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente relatore propone di trasmettere un parere favorevole con l'osservazione circa l'opportunità che siano reintrodotte nel testo del decreto le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (non riproposti nel decreto in esame) dell'articolo 17 del decreto-legge n. 463, relative alla facoltà di optare per lo smaltimento dei rifiuti dianzi citati, a proprie spese, non usufruendo del servizio pubblico di smaltimento, con la contestuale riduzione del limite da 200 mq a 100 mq, attesa l'esiguità delle superfici agricole da assoggettare alla TARSU. Conseguentemente - conclude il Presidente relatore - appare opportuno differire, per l'anno 1996, il termine della denuncia relativa alle superfici al 30 giugno 1996.

Si apre il dibattito.

Il senatore ORLANDO ricorda che durante la discussione in Senato della manovra finanziaria per l'anno in corso, tale questione fu presa in esame, attraverso la presentazione di proposte emendative (poi non confluite nel testo definitivamente approvato del provvedimento collegato per il 1996), sostanzialmente soppressive della disposizione che il Presidente relatore ha suggerito di reintrodurre nel testo del decreto in esame: la mancata reiterazione della disposizione (legata più che altro ai problemi di smaltimento dei rifiuti dei grossi complessi industriali) potrebbe essere quindi collegata ad un impegno assunto in tale occasione in sede parlamentare.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale prendono parte il senatore DI MAIO (il quale ritiene opportuno che sia specificato nel parere che la disposizione in questione si applichi esclusivamente alle aziende agricole), il senatore CUSIMANO (il quale concorda con tale proposta) e il senatore RECCIA (il quale sottolinea l'esigenza che eventuali pertinenze delle aziende agricole siano escluse dal computo delle superfici da calcolare ai fini della tassazione, allo scopo di alleggerire il peso degli oneri fiscali che già gravano sulle aziende agricole).

Il PRESIDENTE relatore dichiara di concordare con il suggerimento del senatore Di Maio di limitare tale previsione solo per i rifiuti (di cui ai citati commi 2 e 3) provenienti da aziende agricole, e facendo rilevare al senatore Reccia che la proposta riduzione del limite a 100 mq. viene incontro all'esigenza segnalata nel suo intervento.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori DI MAIO, DEGAUDENZ e RECCIA e dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha espresso un orientamento favorevole all'ulteriore specificazione accolta dal Presidente in ordine al testo del parere, la Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al Presidente di trasmettere un parere favorevole, con l'osservazione del tenore da lui proposto e con l'ulteriore specificazione circa l'applicabilità limitatamente alle aziende agricole.

SU DI UN EMANANDO DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI AMMENDANTI VEGETALI

(A007 000, C09ª, 0082ª)

Il PRESIDENTE, con riferimento a notizie apparse su organi di stampa, chiede chiarimenti in ordine a un ventilato decreto ministeriale, in materia di ammendanti vegetali, che sarebbe in corso di definitiva emanazione, da parte del Ministero, ricordando al riguardo che, nella medesima materia la Commissione ha, nel mese di novembre, terminato l'esame in sede referente di un testo unificato in materia di scarichi dei frantoi oleari (disegni di legge n. 282, n. 1181 e n. 1197), deliberando altresì di richiedere, nella stessa data, il trasferimento alla sede deliberante: ricorda al riguardo che non è stata ancora resa nota la posizione del Governo - il cui assenso è previsto ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento - rispetto a tale richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si impegna ad assumere informazioni in merito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA PER MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, AL TERMINE DELLA MEDESIMA SEDUTA

(A007 000, C09ª, 0083ª)

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per mercoledì 7 febbraio, alle ore 16, è integrato con l'esame, in sede referente, dell'atto Senato n. 2518 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 in materia di interventi urgenti nei settori agricoli).

Il Presidente informa altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 9,15 di giovedì 8 febbraio, avrà luogo al termine della seduta già convocata per domani, mercoledì 7 alle ore 16.

(R029 000, C09ª, 0037ª)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

185ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*indi del Vice Presidente*
MULAS

Interviene il sottosegretario per la pubblica istruzione Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio 1996, mentre era in corso la discussione degli emendamenti.

Il presidente SMURAGLIA, rilevato che l'emendamento 4.0.2 ha un contenuto assolutamente estraneo rispetto all'oggetto della discussione, pur apprezzando i motivi sociali che sono alla base dell'emendamento stesso ed auspicando che per l'accoglimento delle giuste istanze degli insegnanti interessati si trovi in tempi rapidi una sede adeguata e tale da non contrastare con le norme regolamentari, dichiara improponibile l'emendamento 4.0.2, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Non essendovi ulteriori emendamenti, la Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti approvati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale. Gli conferisce altresì mandato a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11*, 0010*)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio 1996, dopo che era stata svolta la relazione.

Si apre la discussione.

Il senatore DE LUCA svolge preliminarmente alcune considerazioni di metodo, rilevando come, in sede di parere, la Commissione possa effettuare due tipi di rilievi: quelli relativi alla conformità del testo rispetto alla delega conferita al Governo e quelli concernenti le modalità con cui il Governo stesso intende fare uso della discrezionalità che gli compete come legislatore delegato. Gli appare evidente in proposito che - al di là del fatto che il parere non sia formalmente vincolante - ove il Parlamento rilevi un eccesso di delega, il Governo dovrebbe uniformarsi. Dopo aver lamentato che il Governo, nell'emanare i decreti legislativi delegati, non fornisca adeguate motivazioni della decisione di non tenere conto dei rilievi effettuati dalle Commissioni parlamentari competenti, passa a considerare alcuni aspetti specifici dello schema di decreto in esame.

Con riferimento all'articolo 1, che delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, osserva che, mentre nella delega restano esclusi solo gli immobili adibiti ad uso strumentale, nello schema di decreto l'esclusione si estende a quelli ulteriormente necessari per coprire la riserva tecnica. Più complesso è il problema delle modalità delle dismissioni disciplinate dall'articolo 6. Conformemente ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella delega, il testo dello schema di decreto sottoposto al Parlamento prevede diverse forme alternative; al riguardo egli riterrebbe opportuno l'inserimento di una scala di priorità, dando la precedenza innanzitutto al conferimento ai fondi di investimento immobiliare, modalità da privilegiare sia per ragioni economiche che per ragioni sociali, consentendo di non frazionare il patrimonio e di rispondere alle esigenze degli attuali occupanti gli appartamenti non in grado di esercitare il diritto di prelazione.

È necessario, poi, a suo modo di vedere, stabilire criteri automatici di fissazione del prezzo che rispondano a principi di trasparenza: al riguardo ritiene che sarebbe opportuno adottare come criterio base per la determinazione dei prezzi il riferimento all'imponibile ICI, maggiorato di determinate percentuali per gli immobili di lusso. Con iniziativa legislativa autonoma sarebbe poi auspicabile che si disciplinasse la destinazione dei proventi di tale vendita: in proposito reputa che l'investimento in titoli di Stato potrebbe assumere una valenza positiva, anche come contributo al contenimento del disavanzo pubblico.

Richiama poi l'attenzione sugli immobili di particolare pregio storico, che postulano valutazioni e riflessioni approfondite che ne favori-

scano programmi di valorizzazione. Dopo essersi detto in disaccordo con il relatore sull'ipotesi di partecipare i tempi di soppressione dell'IGEL, si sofferma sul problema delle locazioni in atto, sottolineando come l'alienazione ai fondi di investimento renda possibile la prosecuzione del rapporto di locazione. Esprime poi un rilievo critico sull'articolo 15, che demanda ad un'apposita circolare il compito di definire i criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo, mentre a suo avviso sarebbe più opportuno il rinvio ad un decreto ministeriale, i cui criteri direttivi andrebbero definiti nel contesto del provvedimento in esame.

Il senatore SPISANI si sofferma su alcuni aspetti del provvedimento in esame, a suo modo di vedere meritevoli di particolare attenzione. Occorre innanzitutto rilevare che il decreto legislativo proposto tiene sostanzialmente conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega, anche se qualche perplessità può sorgere in relazione ai tempi che si delineano per le dismissioni. La delega prevede che le alienazioni vengano effettuate entro cinque anni, onde evitare l'immissione non graduale sul mercato di un'entità rilevante di immobili; in realtà la complessità delle procedure sembra mettere in grave pregiudizio la perseguita gradualità, facendo sì che di fatto le alienazioni vengano a concentrarsi negli ultimi 36 mesi. Occorrerebbe, quindi, dimezzare i tempi previsti per le procedure istruttorie, rispettando, invece, il termine di cinque anni sancito dalla delega.

In secondo luogo, egli ritiene che occorrerebbe prevedere la possibilità di alienazione immediata per gli immobili diversi dalle abitazioni, immobili per i quali si potrebbe opportunamente sollecitare l'attivazione della domanda sul mercato. Degno di particolare attenzione è poi l'articolo 6, ove sono contenute le norme per la compilazione dei piani di alienazione e quelle relative ai criteri per la vendita. Mentre la prelazione ivi prevista per i conduttori degli appartamenti locati ed i corrispondenti vincoli di alienabilità sono condivisibili, con riguardo alle agevolazioni di pagamento, egli ritiene che il parametro di riferimento dovrebbe essere il reddito familiare, e non invece quello del singolo contribuente. Quanto al prezzo di vendita, la commisurazione dello stesso alle rendite catastali moltiplicate per cento desta qualche perplessità. Sottolinea, al riguardo, come, soprattutto nei centri storici, i valori che ne risultano siano decisamente inferiori a quelli di mercato, rendendo più opportuno che per questo tipo di immobili la determinazione del prezzo sia lasciata al mercato stesso, attraverso un sistema di asta pubblica, con una eventuale valutazione a posteriori da parte dell'UTE.

Il senatore MAFFINI si dice favorevole alle dismissioni patrimoniali che consentono di perseguire obiettivi condivisibili. Occorrerebbe però, a suo modo di vedere, superare i vincoli di destinazione posti su alcuni immobili ad uso strumentale, considerato che la domanda tende a concentrarsi su quelli ad uso abitativo. Rileva poi come gli immobili attualmente utilizzati dagli enti come propria sede, essendo stati acquisiti in tempi ormai remoti, si situino spesso in zone di difficile accesso per il pubblico e sfornite di adeguati parcheggi. In proposito si dovrebbe consentire agli enti di dismettere questi edifici, acquisendone altri dotati di caratteristiche più confacenti alle loro esigenze. Quanto alla determina-

zione del prezzo, infine, occorre evitare il rischio del prevalere di finalità speculative da parte delle società immobiliari.

Il senatore DE GUIDI, nell'associarsi a molti dei rilievi effettuati dal relatore, manifesta alcune perplessità su specifici punti disciplinati dallo schema di decreto. In particolare si sofferma sull'articolo 14, che prevede la soppressione della DIEP e della IGEL, società precedentemente costituite per l'alienazione e la gestione degli immobili degli enti previdenziali. Nel ricordare gli ingenti costi sostenuti per la loro costituzione, si domanda se non sia il caso di approfondire i motivi del loro mancato funzionamento.

Passando poi a considerare l'articolo 10, che disciplina l'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, dopo averne elencato i numerosi e variegati compiti e dopo essersi soffermato sulla sua composizione, rileva come detto osservatorio si affianchi a numerosi altri organismi previsti dallo schema di decreto. Ne risultano procedure particolarmente lunghe e gravose, mentre si può sin d'ora prevedere che i 2 miliardi stanziati per l'osservatorio saranno insufficienti e si può paventare il rischio che esso si trasformi in un apparato burocratico.

Manifesta poi perplessità per il rilievo che, nell'ambito dello schema di decreto, vengono ad assumere le società di gestione e di alienazione, nei cui riguardi non sono apprestate sufficienti garanzie contro l'affermarsi di intenti speculativi. Si sofferma, infine, sulla questione del prezzo per la vendita degli immobili: senza addentrarsi sui criteri per la sua determinazione, ritiene comunque che le rendite catastali non rappresentino parametri rispondenti a principi di equità. Nel sottolineare la rilevanza sociale che l'alienazione dell'immobile acquisisce, ove il conduttore non sia in grado di esercitare la prelazione, sottolinea come vada evitato lo sfratto dei meno abbienti, prestando adeguate garanzie per coloro che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà economica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N 2416

al testo del decreto-legge

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Interpretazione autentica dei commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che, ai corsi ivi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995».

4.0.2

DE LUCA, PELELLA, SPISANI, BEDIN

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente BRAMBILLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore PETRUCCI illustra gli emendamenti 1.3 ed 1.4.

Il senatore RIANI illustra l'emendamento 1.8, concernente i danni subiti dall'industria florovivaistica dell'area di Massarosa; ritira poi l'emendamento 1.9, mentre dà per illustrato l'emendamento 1.11; aggiunge infine firma all'emendamento 1.4.

Il relatore STANISCIÀ fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore MATTEJA ritira l'emendamento 1.7, aggiungendo firma all'emendamento 1.1.

Il presidente BRAMBILLA ritira l'emendamento 1.10, aggiungendo firma all'emendamento 1.1, che è poi illustrato dal senatore CARCARINO.

Il senatore GIOVANELLI presenta ed illustra i subemendamenti 1.1/1 ed 1.4/1; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.6.

Il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 1.5.

Il presidente BRAMBILLA, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ne dispone l'accantonamento. Si passa pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BINAGHI illustra l'emendamento 2.4; ritira poi l'emendamento 2.5, aggiungendo firma agli emendamenti 2.7 e 2.1: di quest'ultimo dà per illustrato il contenuto.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 2.6, cui aggiunge firma il senatore RIANI: quest'ultimo, dopo aver illustrato l'emendamento 2.3, su invito del relatore riformula l'emendamento 2.2 in un nuovo testo.

Il senatore MATTEJA illustra l'emendamento 2.7.

Il presidente BRAMBILLA, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, ne dispone l'accantonamento. Si passa pertanto all'emendamento riferito all'articolo 3.

Il senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 3.1, che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, viene accantonato. Si passa all'emendamento riferito all'articolo 4.

Il senatore RIANI illustra l'emendamento 4.1 che, non avendo ancora ricevuto il parere della 5^a Commissione, viene accantonato. Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario BARBERI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2, che si riserva di riformulare d'intesa con il Dicastero dei lavori pubblici; conseguentemente il presidente BRAMBILLA ne dispone l'accantonamento.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 6, si passa all'articolo 7 ed ai relativi emendamenti.

Il senatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il senatore RIANI dà per illustrati gli emendamenti 7.5 e 7.4; riformula poi l'emendamento 7.6 in un nuovo testo.

Il relatore STANISCIÀ illustra gli emendamenti 7.7 e 7.0.2.

Il senatore RONCHI riformula l'emendamento 7.0.1 in un nuovo testo.

Il presidente BRAMBILLA, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, ne di-

sponde l'accantonamento. Si passa pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore RIANI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.5, dichiarando che ad esso aggiungono firma i senatori Carcarino e Tripodi; dà altresì per illustrati gli emendamenti 8.2, 8.3 ed 8.4.

Il presidente BRAMBILLA, non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 8, ne dispone l'accantonamento. Si passa pertanto all'emendamento aggiuntivo riferito all'articolo 9.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 9.0.1, sulla necessità di finanziare uno studio delle cause di diminuzione della disponibilità idrica del lago Trasimeno, nonché le attività per porvi rimedio.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione su tale emendamento, il presidente BRAMBILLA ne dispone l'accantonamento.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente BRAMBILLA avverte che, in considerazione della possibilità dell'espressione del parere della 5ª Commissione su emendamenti al disegno di legge n. 2419 nella giornata di domani, la seduta originariamente prevista per le ore 9 di mercoledì 7 febbraio 1996 è sconvocata; è altresì convocata una seduta notturna, alle ore 20,30 del medesimo giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2419**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e 5 ottobre 1995» aggiungere le seguenti: «, 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995».

1.3

PETRUCCI, FAVILLA, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995» con le seguenti: «Toscana dal 18 al 19 settembre 1995, il 5 ottobre 1995, il 3 novembre 1995 e dal 24 al 26 dicembre 1995».

1.8

RIANI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «5 ottobre 1995» aggiungere le seguenti: «e dal 24 al 26 dicembre 1995».

1.2

BUCCIARELLI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «Piemonte, comuni di Borgosesia e Serravalle Sesia (Vercelli) dal 19 al 20 settembre 1995, il Chivassese (Torino) dal maggio-luglio 1994».

1.7

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARELLO, BONANSEA, DELFINO

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «Piemonte, comuni di Borgosesia e Serravalle Sesia (Vercelli) dal 19 al 20 settembre 1995, il Chivassese (Torino) dal maggio-luglio 1994».

1.10

TERZI, FANTE, BRAMBILLA

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «20 settembre 1995», aggiungere le seguenti: «, Emilia Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995».

1.1/1

CARCARINO, GIOVANELLI, GUERZONI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «Piemonte dal 19 al 20 settembre 1995».

1.1

CARCARINO, MATTEJA, BRAMBILLA

All'emendamento 1.4, dopo la parola: «Lucca», aggiungere le seguenti: «, La Spezia».

1.4/1

GIOVANELLI, FORCIERI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nella provincia di Massa Carrara», con le seguenti: «nelle province di Massa Carrara e Lucca»

1.4

PETRUCCI, FAVILLA, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «nella provincia di Massa Carrara», le seguenti: «e nella provincia di Lucca».

1.9

RIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1° marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano (Campobasso)».

1.6

BISCARDI, VALLETTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con delibere delle rispettive giunte regionali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite».

1.5

BINAGHI, MASIERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Unico referente per la disamina delle istanze di contributo di cui al presente decreto, a prescindere dalla tipologia dei danneggiati, è la Prefettura competente per territorio»

1.11

TERRACINI, RIANI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare anche danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza della imprese danneggiate, nonché le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3) lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 100 miliardi per il 1996.

4. Le domande di assegnazione del contributo di cui al comma 1 sono presentate, su carta libera, alle camere di commercio, industria e artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi e elenchi professionali tenuti dallo Stato, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

5. La perizia di cui al comma 4 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante delle imprese danneggiate, contenente i medesimi elementi. Le camere di commercio esamineranno le domande di assegnazione del contributo entro 30 giorni dal loro ricevimento e provvederanno a corrispondere

direttamente alle imprese interessate il relativo contributo, previo bonifico su c/c bancario indicato nella domanda di erogazione delle imprese stesse. I fondi necessari verranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio, con appositi ordini di accreditamento, al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati.

6. A favore delle imprese di cui al comma 1, e per fare fronte ai danni in esso indicati, trovano inoltre applicazione le disposizioni contemplate dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e al fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1142, ai fini della concessione di finanziamenti agevolati tramite la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate».

2.4

BINAGHI, MASIERO

Al comma 1, dopo le parole: «imprese industriali, commerciali,» è aggiunta la seguente: «turistiche,».

2.6

MANIS

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 per cento», e «300 milioni per ciascuna impresa», con le altre: «50 per cento» e: «500 milioni per l'anno 1996».

2.1

TERRACINI

Al comma 1, sostituire: «30», con: «50» e: «300» con: «500».

2.5

BINAGHI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 miliardi», con le altre: «40 miliardi».

2.2

TERRACINI, RIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996. Alla maggiore spesa di lire 10 mi-

liardi si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2 (Nuovo testo)

RIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «90 giorni», con le altre: «120 giorni».

2.3

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi previsti dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente e sono esclusi dalla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».

2.7

MATTEJA, BRICCARIELLO, ZANOLETTI, BONANSEA, DELFINO, CARCARINO

Art. 3.

Al comma 2, il numero: «10» è sostituito dal numero: «30»; conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, il numero: «86.700» è sostituito dal numero: «106.700».

3.1

GRIPPALDI, COZZOLINO, MATTEJA

Art. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In caso di danni subiti da privati ad unità immobiliari per le quali non siano state emesse ordinanze di sgombero per inagibilità, ma i cui danni siano stati certificati, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 40 per cento della spesa di ripristino».

4.1

TERRACINI, RIANI

Art. 5.

Sopprimere il comma 3.

5.1

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo la parola: «strategici», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli demaniali, ovvero destinati a pubblici uffici dello Stato, per i quali detti interventi sono realizzati a cura del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche competente per territorio».

5.2

IL GOVERNO

Art. 7.

Sopprimere il comma 1.

7.2

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In particolare si da facoltà agli enti interessati di ricorrere anche alla trattativa privata, purchè vi sia declaratoria automatica della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto».

7.5

TERRACINI, RIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi a carico delle imprese di assicurazione previsti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, vanno a costituire il «Fondo nazionale per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'industria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana apposito regolamento per la determinazione delle modalità del versamento dei predetti contributi e per l'attuazione delle presenti disposizioni. Come prima dotazione del fondo è assegnata per l'anno 1996 la somma di lire trenta miliardi».

7.3

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Viene altresì assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile - la somma aggiuntiva di lire 15 miliardi da assegnare alla Calabria per i devastanti eventi calamitosi del 25 e 26 gennaio 1996, e da destinare alle provincie interessate in proporzione alla gravità dei danni subiti».

7.6

D'IPPOLITO VITALE, RIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile - un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatesi nella regione Calabria. Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.6 (Nuovo testo)

RIANI, D'IPPOLITO VITALE, DE GUIDI, TRIPOLI, CARCARINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Laddove, per procedere ai lavori di cui al presente articolo, occorranno autorizzazioni e nulla osta in materia di tutela ambientale e siano trascorsi i termini per la risposta, entra in vigore il silenzio-assenso».

7.4

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento fanoso in località "La Lama" del comune di Corniglio (PR), comprensivo della evacuazione di beni o di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso, al relativo onere, fino ad un importo di 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella Tabella c della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.7

II. RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Fino al riordino dell'Istituto nazionale di geofisica, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la concessione di un contributo straordinario annuo a favore del medesimo Istituto nella misura massima di 7.000 milioni di lire per lo svolgimento di compiti di protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi.

2. È, altresì, autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di geofisica pari a 6.500 milioni di lire per l'attività svolta dallo stesso nell'anno 1995.

3. All'onere di lire 6.500 milioni, per l'anno 1995, e di lire 7.000 milioni, per l'anno 1996, e per gli anni successivi, si provvede con le disponibilità del capitolo 2033 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

7.0.1

RONCHI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile -, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario di lire 6.500 miliardi per l'anno 1996.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella Tabella c della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.0.1 (Nuovo testo)

RONCHI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile -, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario di lire 6.500 miliardi per l'anno 1996.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come rideterminata nella Tabella c della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.0.2

IL RELATORE

Art. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Del pari usufruiscono degli stessi benefici di cui al comma 1 le regioni, le province, i comuni e le comunità montane della regione Calabria, gravemente danneggiate dai devastanti eventi calamitosi dei giorni 25 e 26 gennaio 1996».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

8.5

D'IPPOLITO VITALE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti si intende concesso se entro 30 giorni non interviene esplicito diniego».

8.2

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tenuto conto del ritardo nell'adozione del presente decreto sono ammessi a finanziamento, a titolo di recupero di risorse finanziarie, anche gli interventi già effettuati in via di estrema urgenza, a prescindere dalla disposizione di progetti ma semplicemente sulla base del certificato di regolare esecuzione».

8.3

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Del pari è consentito di contrarre mutui, nel limite di lire 15 miliardi, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 della legge 29 febbraio 1988, n. 47, a favore delle imprese di cui al comma 3 del citato articolo, che abbiano subito gravi danni e non ne abbiano ancora ottenuto il ristoro».

8.4

D'IPPOLITO VITALE, RIANI

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Provvidenze delle opere di prevenzione)

1. Alle Autorità di bacino del fiume Tevere è concesso uno stanziamento per la realizzazione di progetti per l'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché le opere di contenimento, collegamento e prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo di lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

9.0.1

CAPONI, CARPINELLI, CARCARINO, MODOLO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTELLI

indi del Vice Presidente

DI ORIO

La seduta ha inizio alle ore 15,45.

AUDIZIONE DEL DOTTOR BRUNO SCIOTTI, DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL MINISTERO DELLA SANITA' (A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente MARTELLI ringrazia il dottor Sciotti per essere intervenuto alla seduta odierna e riepiloga sinteticamente le ragioni per le quali la Commissione d'inchiesta ha intrapreso l'indagine sui rapporti tra aziende farmaceutiche e componenti della Commissione Unica del Farmaco, nonché sulle modalità con le quali la stessa ha operato negli anni 1993 e 1994; precisa quindi i motivi che hanno indotto la Commissione alla decisione di ascoltare, in libera audizione, i componenti della C.U.F. in quegli anni.

Aprire quindi, il ciclo delle domande.

Il senatore BINAGHI osserva come, da quanto risulta alla Commissione fino a questo momento, sembrerebbe che la C.U.F. nella sua seconda costituzione, quella che si riferisce agli anni 1995/96, abbia sentito più della precedente, il bisogno di darsi delle regole certe e, soprattutto, di prestare maggiore attenzione alle procedure previste. Chiede, dunque, al dottor Sciotti se questa impressione sia confortata dai fatti e, in particolare, domanda se risponde a verità quanto risulta dalle contestazioni mosse dal professor Federspil, circa l'adozione, da parte della C.U.F., di decisioni con la presenza di pochissimi componenti.

Il senatore LAVAGNINI, nel ritenere opportuno che la Commissione verifichi sui verbali della C.U.F., acquisiti agli atti, la veridicità di quanto contestato dal professor Federspil, osserva, comunque, che tali critiche meritino un chiarimento da parte del dottor Sciotti. In particolare, chiede di sapere se l'organo ministeriale abbia mai risposto alle contestazioni del professor Federspil e se risponde a verità che alcune

sedute si siano svolte nell'arco di più giorni e che si teneva conto, ai fini delle decisioni, solo del dibattito dell'ultimo giorno. Con riferimento, poi, a quanto riportato da interrogazioni presentate in passato dal presidente Martelli, domanda chiarimenti circa il contraddittorio intervenuto tra la Commissione Unica del Farmaco ed i competenti Uffici dell'Unione Europea circa presunte irregolarità procedurali. Formula, poi, altre due richieste. In primo luogo chiede se si sono verificate situazioni di manifesto conflitto d'interessi e, nel caso, come la C.U.F. si è comportata al riguardo; in secondo luogo, quando la Magistratura ha chiesto alla commissione ministeriale di acquisire gli atti e le registrazioni delle sedute. Chiede, infine, che sia evidenziato il confronto tra le competenze del precedente organo ministeriale per i farmaci e la Commissione Unica del Farmaco.

Il senatore CAMPUS ritiene importante conoscere quali siano stati gli elementi di carattere economico seguiti dalla C.U.F., per operare la riclassificazione dei farmaci perseguendo l'obiettivo del contenimento della spesa farmaceutica sotto il tetto dei 10.000 miliardi. Chiede quindi, di sapere se le modalità di costituzione della Commissione Unica del Farmaco, previste dalle norme, permettevano e permettono di avere le necessarie competenze per valutare la validità terapeutica di tutto l'universo farmaceutico. Domanda poi l'opinione del dottor Sciotti sulla questione del conflitto d'interessi all'interno della Commissione ministeriale.

Il senatore PEPE formula una serie di quesiti. Innanzitutto chiede di sapere se il regolamento era a conoscenza di tutti i componenti della C.U.F.; in secondo luogo, se la Commissione operava sempre in presenza del numero legale; quindi, se la Commissione Unica del Farmaco abbia operato in luogo del CIPE, quanto alle decisioni di carattere economico. Domanda infine, da chi è stato nominato il rappresentante dell'associazione dei medici generali.

Prende la parola il dottor SCIOTTI. Chiarisce, preliminarmente, che la C.U.F., anche nella sua prima costituzione, ha operato seguendo un proprio regolamento interno, la cui bozza è stata esaminata per la prima volta nella seduta del 25 ottobre 1993, e che la Commissione, nella sua attuale costituzione, non ha fatto altro che integrare e adottare formalmente.

Il presidente MARTELLI, a questo proposito, chiede di precisare se quella bozza di regolamento sia mai stata approvata dalla C.U.F. negli anni 1993/94.

Il dottor SCIOTTI risponde che, poichè la legge istitutiva della C.U.F. non ha previsto che essa debba operare secondo un preciso regolamento, non era certo obbligatorio che essa prendesse posizione formale nei riguardi del documento regolamentare. Sottolinea però, come la Commissione si sia sempre attenuta, di fatto, alle regole previste nella citata bozza di regolamento interno. Aggiunge, quindi, che il problema del conflitto d'interessi venne posto nella stessa seduta del 25 ottobre 1993, quando venne data lettura di una richiesta, formulata dal Ministro

della Sanità, di precisare i rapporti diretti ed indiretti eventualmente intrattenuti dai componenti della C.U.F. con le industrie farmaceutiche. Nel fare riferimento al verbale di quella seduta, sottolinea come tale questione fu oggetto di ampia ed approfondita discussione. Successivamente, poi, i membri della Commissione inviarono al Ministro le proprie dichiarazioni al riguardo.

Quanto alle differenze tra il precedente organo ministeriale e la C.U.F, precisa che la Commissione consultiva unica del farmaco, aveva, per definizione, compiti soprattutto consultivi. L'attuale Commissione Unica del Farmaco, invece, per disposizione di legge aveva e ha il compito di esprimere valutazioni, con carattere vincolante, sulla validità terapeutica dei farmaci. A ciò si deve aggiungere che la legge attribuisce anche alla C.U.F. l'incarico di operare tenendo conto della compatibilità finanziaria delle proprie decisioni. Sottolinea, infine, come la Commissione abbia dovuto lavorare secondo dei vincoli precisi imposti dal Governo e cioè: perseguire la riclassificazione dei farmaci secondo tre classi e per categorie omogenee, tenendo conto, inoltre, di un tetto massimo di spesa, pari a 10.000 miliardi di lire.

In relazione al contraddittorio insorto tra i competenti Uffici dell'Unione Europea e la Commissione Unica del Farmaco chiarisce che all'inizio esso verteva sulla presunta violazione delle norme comunitarie in materia di comunicazione alle controparti economiche dei criteri seguiti per la riclassificazione e, successivamente, sulla presunta violazione delle norme sulla libera concorrenza, in seguito al mancato rispetto del prezzo medio europeo dei prodotti farmaceutici. Con particolare riferimento al primo problema, specifica poi che, in più occasioni, venne chiarito che le norme disciplinanti l'inclusione o l'esclusione di un farmaco dall'elenco dei prodotti di cui lo Stato si assume in tutto o in parte l'onere finanziario, prevedono la pubblicazione dei criteri seguiti a tal fine, ma non statuiscono che tale pubblicazione debba essere preventiva.

Quanto al professor Federspil, precisa che egli ha preso parte a circa il 50 per cento delle sedute della Commissione. Ha più volte sollevato delle contestazioni circa le procedure adottate e altrettante volte nei verbali ne è stata fatta menzione; la C.U.F. non ha mai risposto per iscritto ma, come risulta anche dai verbali, ha in più occasioni discusso dei problemi procedurali sollevati. Quanto alle dimissioni rese, conferma che il Ministro chiese al professor Federspil di ritirarle e che lo stesso, pur avendole ritirate, ritenendo di non essere stato soddisfatto in relazione alle richieste da lui avanzate, ritenne di non partecipare più ad alcuna seduta della Commissione. Peraltro, nella seduta del 6 febbraio 1995, la C.U.F. decise di mettere a verbale una dichiarazione in cui, a seguito delle reiterate lettere nelle quali il predetto lamentava la carenza di norme formali corrette nell'attività della C.U.F., si ribadiva, tra l'altro, che essa aveva sempre agito in base a norme e criteri approvati collegialmente e che ciò poteva essere stato non del tutto noto al professor Federspil, che aveva mancato di partecipare a più del 50 per cento delle riunioni.

Quanto infine, alle domande formulate dal senatore Campus e dal senatore Pepe, precisa quanto segue. La Commissione Unica del Farmaco è stata costituita ed è costituita da esperti del settore medico e farmacologico con ampie e documentate referenze; ciò ha permesso e

permette alla Commissione di poter valutare la maggior parte delle questioni. Peraltro, la C.U.F. ha spesso fatto ricorso, per alcune materie, a consulenti esterni dotati di particolari specializzazioni. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica al di sotto del tetto stabilito dal Governo, la Commissione ha, di norma, seguito il criterio generale di porre a carico dello Stato i prodotti con prezzo inferiore; a questo riguardo, conferma che, nei limiti in cui gli era imposto dalla legge istitutiva, la C.U.F. si è spesso sostituita al CIPE nell'assumere decisioni aventi riflessi di politica economica. La presenza del numero legale era sempre accertata all'inizio di ogni riunione; poteva certo accadere che durante la seduta singoli componenti si allontanassero dall'aula ma, precisa, ognivolta che si verificava l'impossibilità di mantenere il numero legale, la riunione veniva sciolta. Esclude pertanto, anche sulla base dei verbali, che possano essere state prese decisioni in mancanza del numero legale. Peraltro, in relazione a quanto dichiarato dal professor Federspill circa riunioni della Commissione articolate in più giorni, chiarisce che, quando ciò si è verificato, le riunioni dei primi giorni erano dedicate ai lavori dei sottocomitati previsti per alcune materie e solo l'ultimo giorno la C.U.F. si riuniva in adunanza piena per adottare le decisioni definitive. Precisa, infine, che il componente della C.U.F., espressione dei medici generici, rientra tra i membri nominati dal Ministro della Sanità.

Il senatore PEPE interviene per rilevare che, quanto dichiarato dal dottor Sciotti nel corso dell'audizione, contraddice in più punti quanto denunciato invece dal professor Federspill e ribadito nel corso della sua recente audizione. Data quindi la delicatezza di tali affermazioni chiede, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Commissione, che il dottor Sciotti venga nuovamente sentito dalla Commissione d'inchiesta mediante testimonianza formale.

Il senatore SERRA si associa.

Il senatore MARTELLI, nell'associarsi alla richiesta del senatore Pepe, ritiene necessario, a questo punto, sentire anche il professor Federspill mediante testimonianza formale.

Il presidente DI ORIO sottopone, quindi, tali richieste all'approvazione della Commissione, precisando che entrambe le testimonianze avranno luogo solo quando saranno terminate le audizioni degli altri componenti della C.U.F.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B53, 0016)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che a seguito di ulteriori accertamenti svolti con riferimento alla relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia, approvata dalla Commissione lo scorso 31 gennaio, è emerso che il sindaco della città di Taranto, Gianfranco Cito, è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso ma non per concorso in omicidio, sebbene la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica fosse stata formulata anche per tale capo d'imputazione. È stato accertato, inoltre, che più collaboratori di giustizia, e non uno solo come indicato nella relazione, hanno chiamato in causa Cito nell'ambito delle deposizioni da loro rese alla magistratura.

La predetta relazione sarà pertanto corretta nel senso di tener conto di quanto appurato a seguito degli accertamenti svolti, trattandosi di mero aggiornamento volto ad adeguare il contenuto della relazione alla realtà dei fatti.

La Commissione prende atto.

Seguito della discussione sui problemi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, con particolare riguardo a taluni settori di indagine, e all'ordinamento penitenziario
(A010 000, B53, 0001)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che la discussione all'ordine del giorno è di particolare rilievo per i lavori della Commissione e, dopo aver osservato che il numero delle presenze alla seduta odierna non sembra adeguato allo svolgimento di un approfondito dibattito, propone di rinviarne il seguito ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza italia) si riserva di illustrare il suo documento, presentato nel corso dell'ultima seduta, anche alla luce delle integrazioni e precisazioni che saranno comunicate.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Intervengono il presidente dell'INAIL, Magno, ed il direttore generale, Urbani.

La seduta inizia alle ore 18.

Audizione del presidente dell'INAIL sulla nuova struttura degli organi gestionali dell'Istituto.
(R047 000, B68*, 0003*)

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il presidente dell'INAIL, MAGNO, svolge una relazione introduttiva, anche sulla base della documentazione fatta pervenire alla Commissione nei giorni scorsi; tale relazione viene poi integrata dall'esposizione di dati tecnici - compreso il riferimento alle esperienze di altri paesi comunitari - da parte del direttore generale, URBANI.

Intervengono, quindi, svolgendo osservazioni e formulando quesiti, il PRESIDENTE, i deputati CALABRETTA MANZARA e MICHIELON, i senatori NAPOLI e MAGLIOCCHETTI, nonché la senatrice DANIELE GALDI, sull'ordine dei lavori.

Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il presidente dell'INAIL, MAGNO, ed il direttore generale, URBANI.

Il PRESIDENTE fa infine presente che giovedì prossimo, 8 febbraio 1996, alle ore 10, è prevista l'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alle risultanze dei lavori della commissione d'indagine ministeriale sulla gestione immobiliare degli enti previdenziali.

La seduta termina alle ore 20,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

90° Seduta

Presidenza del Senatore
COPERCINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo, per l'interno Scivoletto, per i lavori pubblici Testa e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,10.

(2419) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Parere alla 13° Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MORANDO, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta nel presupposto che gli stanziamenti previsti dal provvedimento si configurano come tetti di spesa in relazione alle disposizioni concernenti interventi e contribuzioni di carattere finanziario.

Sono stati poi trasmessi numerosi emendamenti: per quelli che estendono ulteriormente l'applicabilità delle norme relative a contribuzioni ed interventi, sempre all'interno di individuati tetti di spesa, può essere espresso parere di nulla osta sulla base del medesimo presupposto già formulato con riferimento alle norme del decreto-legge.

Si segnalano inoltre i seguenti emendamenti che sembrano comportare maggiori oneri non adeguatamente coperti: 2.4, 2.2, 3.1, 4.1, 7.6,

7.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 12.13, 12.15, 12.14, 12.16, 12.3, 12.2, 15.0.4 e 15.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.7, 11.16, 11.14, 11.2, 11.15, 12.10, 12.11 e 12.12 occorrerebbe acquisire l'avviso delle Finanze in ordine al possibile minor gettito che potrebbe derivare dalle disposizioni in essi contenute.

Sugli emendamenti 8.5, 8.2, 8.4, 11.10, 11.0.1, 12.4, 14.8 e 15.0.7 sarebbe opportuno che il Tesoro confermasse o meno gli effetti finanziari in termini di maggiori oneri che potrebbero discendere dalla loro approvazione.

Quanto all'emendamento 7.2, esso dovrebbe essere votato congiuntamente all'emendamento 7.3: in ogni caso andrebbe chiarito se i contributi di cui alla legge n.469 del 1961 sono già destinati ad altre finalità.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 15.0.9 e 15.0.8 dovrebbe essere condizionato allo spostamento al triennio 1996-1998 della copertura finanziaria degli oneri.

Sull'emendamento 15.0.1, il parere di nulla osta potrebbe essere condizionato alla sostituzione della parola «valutato» con quella «determinato».

All'emendamento 16.1, infine, occorrerebbe rendere coerenti l'indicazione dell'onere con quella della relativa copertura.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore in merito alla sua osservazione di carattere generale circa la copertura finanziaria degli emendamenti che agiscono all'interno di tetti di spesa individuati. Osserva peraltro che anche emendamenti di questo tipo potrebbero comportare, sia pure indirettamente, effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime quindi parere contrario per mancanza di copertura finanziaria sugli emendamenti 2.4, 2.2, 3.1, 4.1, 7.6, 7.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 12.13 (limitatamente ai commi 1 e *5-quinquies*), 12.15, 12.14, 12.16, 12.3, 12.2, 15.0.5, 2.7, 11.16, 11.14, 11.12, 11.15, 12.10, 12.11, 12.12, 8.5, 8.2, 8.4, 12.4, 14.8 e 7.3. Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1, il parere può essere di nulla osta solo se esso si riferisce ad investimenti e non a spese di progettazione. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.5, 8.3, 11.12, 11.1, 15.0.4, 14.5, 15.0.3, 11.13, 11.5, 12.5, 12.6, 12.1 e 14.2.

Il RELATORE propone quindi di formulare un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 2.4, 2.2, 3.1, 4.1, 7.6, 7.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 12.13 (limitatamente ai commi 1, *5-quinquies*, *5-sexies* e *5-septies*), 12.15 (limitatamente ai commi 1, *5-quinquies*, *5-sexies* e *5-septies*), 12.14 (limitatamente ai commi 1, *5-quinquies*, *5-sexies* e *5-septies*), 12.16 (limitatamente ai commi 1, *5-quinquies*, *5-sexies* e *5-septies*), 12.3, 12.2, 15.0.4, 15.0.5, 2.7, 11.16, 11.14, 11.2, 11.15, 12.10, 12.11, 12.12, 8.5, 8.2, 8.4, 11.13, 12.5, 12.6, 12.1, 12.4, 14.8 e 7.3, per i quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone quindi di condizionare il nulla osta sull'emendamento 9.0.1, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole «per la realizzazione di progetti per l' » con le parole «per la progettazione e la realizzazione dell' » e quello sugli emendamenti 15.0.9 e 15.0.8, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione, allo spostamento della copertura finanziaria al triennio 1996-1998. Il nulla osta sull'emendamento 15.0.1 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «valutato» con quella «determinato».

Relativamente all'emendamento 14.2, propone di formulare un'osservazione, nella quale si evidenzia che esso persegue una finalità per la quale non era stato predisposto un accantonamento nel corso dell'esame della legge finanziaria e, quanto all'emendamento 16.1, di osservare che occorrerebbe rendere coerente l'indicazione dell'onere con quella della relativa copertura.

Propone infine di esprimere parere contrario sull'emendamento 8.3.

La Sottocommissione accoglie quindi le proposte del relatore.

(2415) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Parere all'Assemblea: favorevole)

Riferisce la senatrice ROCCHI, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 30 gennaio, formulando una valutazione di contrarietà all'articolo 81 della Costituzione sul comma 5 dell'articolo 3 e sul terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2.

Perviene ora un emendamento finalizzato a rendere permanenti gli interventi di prevenzione del randagismo previsti dalla legge n.281 del 1991. A tali oneri si provvederà, in base all'emendamento, mediante una quantificazione annua da determinarsi nella tabella C della legge finanziaria.

Su un emendamento analogo era stato già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base dell'orientamento della Commissione di evitare irrigidimenti del bilancio.

In effetti, però, in questo caso la legge sul randagismo prevede un compito in via permanente a carico dello Stato, a cui incongruamente fa riscontro una forma di copertura nel tempo non permanente, e in dubbio non solo sul *quantum* ma anche sulla eventualità stessa del finanziamento. Appare dunque più coerente, nel rapporto legge sostanziale-modalità di regolazione delle relative conseguenze finanziarie, coniugare ad una funzione stabile dello Stato una forma di finanziamento egualmente stabile. Tra l'altro, con la modulazione ad opera della tabella C della legge finanziaria, non risulta superato il vincolo di copertura in quanto le eventuali maggiorazioni rispetto alla legislazione vigente sono sottoposte all'obbligo di cui all'articolo 81 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Pertanto il parere può essere di segno favorevole.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento in esame, rilevando che la modalità di copertura prescelta provoca un irrigidimento del bilancio. Fa presente inoltre che sarebbe stato più opportuno intervenire allorquando siano venuti meno i finanziamenti già previsti dalla legge n.281 del 1991.

Il presidente COPERCINI sottolinea l'estraneità dell'emendamento in esame all'oggetto del decreto-legge, pur dichiarando di condividere le osservazioni formulate dalla relatrice.

Su proposta della relatrice, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sull'emendamento.

(2412) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del decreto-legge e su alcuni emendamenti.

È stato successivamente trasmesso l'emendamento 9.7, che mira ad escludere alcuni soggetti dal pagamento delle imposte connesse all'organizzazione di spettacoli o altre attività analoghe. Il minore gettito che ne conseguirebbe è quantificato in 11 miliardi di lire a decorrere dal 1996 e la relativa copertura è riferita all'accantonamento della Presidenza del Consiglio del fondo speciale di parte corrente per il triennio 1996-1998. Sulla quantificazione dell'onere appare opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario VEGAS fa presente di non disporre di elementi che confermino la congruità della quantificazione dell'onere indicato nell'emendamento, per cui - allo stato - non può che esprimere parere contrario.

Il senatore MORANDO ritiene opportuno che la Sottocommissione richieda al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che accerti la quantificazione della perdita di gettito associata all'emendamento.

La Sottocommissione delibera infine la richiesta al Governo della relazione tecnica.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CHERCHI, osservando che il decreto-legge contiene disposizioni di carattere tributario e relative a trasferimenti agli enti locali per l'anno 1996.

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri previsti, si segnala che all'articolo 8 sarebbe opportuno indicare, coerentemente con quanto è precisato nella relazione tecnica, che oltre ai 400 miliardi di cui al fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'interno, si utilizzano anche ulteriori 130 miliardi reperiti attraverso una diversa finalizzazione di stanziamenti già in bilancio.

Non corretta appare, invece, la formulazione del comma 5 dell'articolo 4, nel quale si prevede l'imputazione dell'onere finanziario ad un capitolo ordinario dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con riferimento all'articolo 1, poi, sembra opportuno acquisire dal Tesoro chiarimenti in ordine ai commi 2, 3 e 4, al fine di comprendere le ragioni per le quali si ritiene che da essi non derivino oneri finanziari.

Osserva infine che il Governo dovrebbe fornire un quadro esauriente dei trasferimenti statali agli enti locali, anche con riferimento agli stanziamenti già iscritti in bilancio. Occorrerebbe inoltre avere una dettagliata indicazione della ripartizione dell'importo di lire 400 miliardi tra i grandi e i piccoli comuni.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

L'esame è quindi rinviato.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che il provvedimento costituisce la reiterazione del decreto-legge n.457 del 1995 su cui la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta.

L'attuale testo è stato già approvato dalla Camera, che ha introdotto un comma aggiuntivo all'articolo 1. Non si segnalano problemi per quanto di competenza.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 17,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1° e 2° RIUNITE

**(1° - Affari costituzionali)
(2° - Giustizia)**

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2426).

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 9 e 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (2496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (2499).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale,

nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (2498).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, recante interventi urgenti nei settori agricoli (2518).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico

di enti: audizione del dottor Camillo de Fabritiis, direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (2496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2468).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2466).
-

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2466).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) (2467).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 16 e 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile (2419).
 - Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 9

Votazione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili**

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 17,30

Audizione dell'ingegnere Luciano Berarducci, Presidente del Consorzio IRICAV.

Audizione del dottor Giuseppe Parrello, Amministratore delegato della CALCESTRUZZI S.p.A.

Audizione dell'ingegnere Domenico Di Falco, Presidente dell'ICLA.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 18

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del generale Sandro Ferrarotti, sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo**

Mercoledì 7 febbraio 1996, ore 17

Audizione del dottor Domenico Oriani, consigliere della Corte dei Conti
già delegato al controllo sulla gestione dell'AIMA.
